



Delibera n. **290/2018** del Consiglio di Amministrazione del **18/12/2018**

OGGETTO: Diatheva s.r.l.: determinazioni.		
N. O.d.g.: 11.1	Rep. n. 290/2018	UOR: Ufficio Economato, Patrimonio Mobiliare E Partecipate

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto Stocchi	X			
Giovanni Battista Berloni				X
Francesca Capodagli				X
Mauro Papalini				X
Angela Giallongo				X
Stefano Papa	X			
Luciano Stefanini	X			
Luciana Vallorani	X			
Michele Buffalini	X			
Giulia Oradei				X
Enzo Laveglia	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa De Carli, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina Maiorano		X	
Dott. Vincenzo Galasso		X	

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 aprile 2012 n. 89, modificato con Decreto Rettoriale n. 548/2018 del 6 novembre 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 15 novembre 2018 n. 266;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTI i patti parasociali sottoscritti tra i soci di Diatheva in data 19 giugno 2012;

VISTO lo Statuto vigente della Diatheva s.r.l.;

VISTO l'art. 8 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 -Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n.100, che disciplina le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti;



VISTO l'art. 9 c. 5 del suddetto Testo Unico che disciplina le modifiche e lo scioglimento di patti parasociali nelle società a partecipazione pubblica;

VISTA la delibera n. 288/2018 del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2018 con la quale si è approvata l'aggiudicazione definitiva alla Diatheva s.r.l. del brevetto "Processo industriale per la produzione della proteina tat in forma biologicamente attiva" per l'importo di € 140.000,00 più oneri di legge;

VISTA la nota di Diatheva s.r.l. del 5 dicembre 2018, pervenuta via PEC e assunta al protocollo n. 30551/2018 con la quale si è trasmessa la Situazione Patrimoniale di Diatheva s.r.l. al 30 settembre 2018, dalla quale si evince un utile di esercizio pari a € 245.330,00 e si ipotizza la chiusura dell'esercizio sociale 2018 con un fatturato in netto aumento a circa € 1.520.000,00 e un utile di esercizio a fronte della perdita di € 73.037,00 nell'esercizio 2017;

VISTA la nota di Diatheva s.r.l. del 5 dicembre 2018, pervenuta via PEC e assunta al protocollo n. 30552/2018 con la quale si è trasmessa la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci per il giorno 21 dicembre 2018 alle ore 12.00 presso lo Studio del notaio Mascheroni di Monza al fine di deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Revoca della delibera assembleare in data 28 giugno 2017 portante delega (ex articolo 2481 c.c.) all'Organo amministrativo per aumentar il capitale sociale entro il 31 dicembre 2018 (ferma restando l'efficacia dell'aumento già deliberato in data 29 settembre 2017);
2. aumento di capitale sociale da euro 220.962,00 sino ad euro 260.000,00 a pagamento, con sovrapprezzo;
3. trasferimento sede sociale in Comune di Cartoceto, via s. Anna 131/135;
4. approvazione di nuovo testo di statuto;
5. delibere connesse e dipendenti;

VISTA la nota di SOL s.p.a. (socio di maggioranza assoluta di Diatheva s.r.l.) pervenuta via PEC e assunta al protocollo n. 31901/2018 del 17 dicembre 2018 con la quale sono stati trasmessi agli altri soci di Diatheva s.r.l. le ipotesi di un Accordo di Investimento e Patto parasociale e di nuovo Statuto di Diatheva s.r.l.;

RITENUTO interesse dell'Ateneo incrementare la propria partecipazione nella società Diatheva s.r.l. perché con la stessa sono in corso proficui rapporti di collaborazione che si traducono in affidamenti di contratti di ricerca, cofinanziamenti di borse di dottorato, assegni di ricerca, stage e/o tirocini per studenti dell'Ateneo;

CONSIDERATO che all'art. 8.1 dell'Accordo di Investimento e Patto parasociale SOL spa concede all'Università, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1331 del Codice Civile, un'opzione irrevocabile di vendita avente a oggetto la quota di partecipazione detenuta dall'Università in Diatheva;

CONSIDERATO che al punto 8.2 del suddetto Accordo tale opzione potrà essere esercitata dall'Università a partire dal 1° maggio 2019 e sino al 1° luglio 2023 mediante invio a SOL di apposita comunicazione;

CONSIDERATO che al punto 8.3 del predetto Accordo il prezzo di compravendita della Quota Oggetto dell'Opzione di Vendita è convenuto nel maggiore tra il Valore Convenzionale Università ed il valore attribuibile alla Quota Oggetto dell'Opzione di Vendita Università, applicando la seguente formula:



Quota Oggetto dell'Opzione di Vendita Università * $[(10 \cdot h + k - d) \cdot 0,80]$ dove:

“h” è l'EBITDA (così come indicata in Allegato 1 al presente Accordo) risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dai Soci (“l'Esercizio”), dal quale devono essere dedotti:

-gli accantonamenti dell'Esercizio per svalutazione crediti

-il valore degli eventuali up-front e milestones contabilizzati come ricavi nell'Esercizio ed aggiunti:

-il valore degli eventuali up-front e milestones contabilizzati come costi

-le sopravvenienze attive derivanti da crediti incassati ma svalutati negli anni precedenti all'Esercizio, qualora non già considerati nel computo dell'EBITDA.

- “k” è la Posizione Finanziaria Netta (così come indicata in Allegato 1 al presente Accordo) risultante dall' Esercizio dedotti i dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci che approva l'Esercizio.

- “d” viene determinato come somma del saldo dei fondi per rischi e oneri e del fondo svalutazione crediti all'Esercizio, al netto degli accantonamenti dell'Esercizio per svalutazione di crediti, già compresi nella voce h, e sommate le sopravvenienze attive derivanti da crediti incassati ma svalutati negli anni precedenti, qualora non già considerati nel computo dell'EBITDA.

RITENUTO, pertanto, che l'Università ha la garanzia, dopo aver partecipato al citato aumento di capitale, di potere realizzare, in caso di uscita dalla compagine sociale di Diatheva s.r.l., un ricavo non inferiore a € 305.049,00 (trecentocinquemilaquarantanove/00) ampiamente superiore a quanto finora investito nella società stessa;

SENTITO il Direttore Generale;

delibera

1. di approvare l'Accordo di Investimento e Patto Parasociale che si allega in calce (allegato A);
2. di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il predetto Accordo di Investimento e Patto Parasociale;
3. di autorizzare il Rettore a sottoscrivere l'aumento di capitale in tale Accordo dettagliato ed eventuali altri adempimenti conseguenti all'Accordo stesso;
4. di approvare il testo del nuovo Statuto di Diatheva s.r.l. che si allega in calce (allegato B);
5. di autorizzare il Rettore a delegare, mediante conferimento di procura speciale, il suo potere di rappresentanza legale al dott. Domenico Campogiani, nato a Tolmezzo (UD) il 14 marzo 1956 per partecipare all'Assemblea Straordinaria della Diatheva s.r.l., che si terrà in data 21 dicembre 2018 in Monza, dando per confermato e valido l'operato del delegato a discutere e deliberare sull'ordine del giorno;
6. di autorizzare la variazione contabile sul Bilancio d'Ateneo 2018;
7. di invitare gli Uffici amministrativi a riportare alla attenzione di questo consesso la decisione in merito alla partecipazione alla predetta società dopo aver acquisito formalmente il bilancio consuntivo 2018 e la situazione patrimoniale al 30 giugno 2019 della stessa.



La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

Allegato A: ACCORDO DI INVESTIMENTO E PATTI PARASOCIALI

ACCORDO DI INVESTIMENTO E PATTO PARASOCIALE

tra

SOL S.p.A., con sede legale in Monza, via Borgazzi n.27, codice fiscale 04127270157, partita IVA 00771260965 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi, R.E.A. n. MB 991655, qui rappresentata dal signor Marco Annoni, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri ("**SOL**");

– da una parte –

e

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, con sede legale in Urbino, via Saffi n.2, qui rappresentata dal Rettore prof. Vilberto Stocchi, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo a mezzo Delibera del Consiglio di Amministrazione n. rilasciata in data 18 (diciotto) dicembre 2018 (l'"**Università**")

– dall'altra parte –

nonché

il **PROF. MAURO MAGNANI**, nato a San Giovanni in Marignano (RN) il 9 aprile 1953, codice fiscale MGN MRA 53D09 H921I, e residente alla via Ca Adelia n. 6, fraz. Torre, Urbino che interviene personalmente (il "**Prof. Magnani**")

– dall'altra parte ancora –

(SOL, l'Università e il Prof. Magnani, ciascuna una "**Parte**" e, insieme, le "**Parti**")

Premesso che:

a) è corrente in Fano (PS), via Roma n. 117, la società Diatheva S.r.l., partita IVA n. 01403060427, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino 08017750582, R.E.A. n. PS - 153743, capitale sociale Euro 220.962,00 i.v. (la "**Società**" ovvero "**Diatheva**"), che opera nel campo dello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti diagnostici e terapeutici per la salute e reagenti per la ricerca biotecnologica ed il cui statuto vigente è accluso quale Allegato A (lo "**Statuto Vigente**");

b) alla data odierna, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 220.962,00 i.v. ed è suddiviso tra le Parti secondo la tabella che segue:



SOCIO	QUOTA DETENUTA	PERCENTUALE
SOL S.p.A.	213.139,00	96,46%
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"	5.667,00	2,56%
Prof. Mauro Magnani	2.156,00	0,98%

c) sempre alla data odierna, a mente di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto Vigente, il consiglio di amministrazione della Società ha la facoltà di esercitare la delega per aumentare il capitale sociale della Diatheva (conferita all'organo amministrativo della Società con delibera assembleare del 28 giugno 2017: la "**Delibera 2017**") per un importo residuale complessivo, tra nominale e sovrapprezzo, di Euro **1.037.868,32**, avendo già detto organo amministrativo, con delibera del 29 settembre 2017, esercitato parzialmente la predetta delega – a valere sulla Delibera 2017 – per complessivi Euro 962.131,68 (tra nominale e sovrapprezzo);

d) in data 10 dicembre 2018, la Società, da una parte, e l'Università, dall'altra parte, hanno sottoscritto mediante atto notarile– i cui termini e le condizioni sono ben note a SOL e al Prof. Magnani – un contratto di cessione dall'Università a Diatheva della quota di titolarità della famiglia brevettuale relativa all'invenzione "**Processo industriale per la produzione della proteina tat in forma biologicamente attiva**" (Cod. priorità GB0802224.6 del 06.02.2008, Brevetto Sudafrica ZA2010/05604, brevetto US 9428557, brevetto EP 2242766 B1 e brevetto India IN287846) per un corrispettivo complessivo pari ad **Euro 140.000,00 (centoquarantamila)** oltre IVA già saldato da Diatheva (l' "**Accordo di Compravendita Brevetto**");

e) con la sottoscrizione del presente accordo di investimento e patto parasociale (l' "**Accordo**"), le Parti, ciascuna con riferimento a quanto di propria competenza, intendono disciplinare, tra l'altro, i rispettivi impegni relativi (i) a taluni aumenti di capitale sociale di Diatheva, finalizzati a un rafforzamento patrimoniale della Società e a dotare la medesima di ulteriori risorse destinate all'attività caratteristica; (ii) alla *corporate governance* della Società successivamente all'esecuzione dei predetti aumenti di capitale; e (iii) alla disciplina di taluni eventuali trasferimenti di partecipazioni tra l'Università e SOL.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Premesse, definizioni e allegati



- 1.1 Le premesse di cui sopra, nonché i documenti allegati al presente Accordo (gli “**Allegati**”), costituiscono a ogni effetto parte integrante ed essenziale dello stesso.
- 1.2 Ai fini del presente Accordo, fatto salvo quanto altrimenti disposto nell’articolato che segue, i termini in esso definiti hanno il significato di seguito loro attribuito:

Autorità: indica qualsiasi ente che svolga funzioni legislative, giudiziarie, amministrative (ivi incluse le autorità indipendenti e gli istituti previdenziali), esecutive o arbitrali, sia esso italiano, straniero, comunitario o internazionale, privato o pubblico, statale, regionale, provinciale, comunale o locale, nonché qualunque suo funzionario, membro, apparato, ufficio o organo;

Giorno Lavorativo: indica ciascuno e tutti i giorni di calendario a eccezione (i) del sabato, (ii) della domenica e (iii) degli altri giorni nei quali gli sportelli delle aziende di credito non sono di regola aperti, sulla piazza di Milano, per l’esercizio della loro attività;

Quota o Quote: si intendono le quote emesse dalla Società, nonché i diritti di opzione, sottoscrizione, prima offerta o acquisto, warrant o qualsivoglia altro strumento finanziario che dia diritto a ricevere quote della Società;

Legge: indica qualunque legge, regolamento, decreto, direttiva, convenzione, ordine, ordinanza, altra fonte di diritto o provvedimento, sia esso statale, regionale, provinciale, comunale, locale, straniero, internazionale o comunitari;

Trasferimento: indica qualsiasi atto, negozio o contratto, tra vivi o *mortis causa*, su base volontaria o forzata, a titolo oneroso ovvero gratuito, a titolo universale o particolare, in forza del quale si consegua, in via diretta od indiretta, anche mediante messa in liquidazione della relativa società, il risultato: (i) del trasferimento, anche a termine, della piena o nuda proprietà delle Quote (ivi inclusi i diritti di opzione, sottoscrizione, prelazione o acquisto, *warrant*, obbligazioni convertibili o qualsivoglia altro strumento finanziario portanti il diritto di sottoscrivere o acquisire tali partecipazioni) e ogni altro strumento partecipativo, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sulle medesime e/o sugli strumenti finanziari (ivi inclusi i diritti di opzione, sottoscrizione, prelazione o acquisto, *warrant*, obbligazioni convertibili o qualsivoglia altro strumento finanziario, portanti il diritto di sottoscrivere o acquisire tali partecipazioni, di qualsiasi categoria) e ogni altro strumento partecipativo; o (ii) del trasferimento della facoltà di esercitare tutti o alcuno dei diritti rivenienti dalle stesse Quote (ivi inclusi i relativi diritti di opzione). I termini “Trasferire”, “Trasferente” (e simili) dovranno essere interpretati coerentemente con la definizione di Trasferimento;

Valore Convenzionale Università: indica l’importo di Euro 305.049,00 (trecentocinquemila quarantanove/00);

Valore Convenzionale Magnani: indica l’importo di Euro 116.071,00 (centosedicimila settantuno/00);

Vincolo: indica qualsivoglia gravame, garanzia, vincolo di natura pubblica o privata, privilegio (anche fiscale), vendita condizionata, servitù, ipoteca, usufrutto, onere, pegno, prelazione, opzione o altro diritto di terzi (trascritto o non trascritto) ovvero sia altro titolo contrattuale di ritenzione relativo al titolo di proprietà, sequestro, pignora-



mento o vincolo al libero trasferimento di qualsiasi natura, reale o obbligatoria, e ogni altra restrizione simile.

2. Oggetto dell'accordo

- 2.1 Il presente Accordo disciplina i reciproci impegni e diritti delle Parti, ciascuna con riferimento a quanto di propria competenza, in relazione: (i) a taluni aumenti di capitale sociale di Diatheva, finalizzati ad un rafforzamento patrimoniale della Società e a dotare la medesima di ulteriori risorse destinate all'attività caratteristica (Sezione II); (ii) alla corporate governance della Società successivamente all'esecuzione dei predetti aumenti di capitale (Sezione III); e (iii) alla disciplina dei Trasferimenti, ivi inclusi taluni Trasferimenti tra SOL e l'Università (Sezione IV).

SEZIONE II

CAPITALIZZAZIONE DI DIATHEVA

3. Disciplina degli Aumenti di Capitale 2018

- 3.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti – ciascuna per quanto di propria competenza – si impegnano a:

(a) tenere, in forma totalitaria, entro il 21(ventuno) dicembre 2018 (nel giorno e nell'orario che sarà indicato da SOL per iscritto alle altre Parti) (la "**Data del Closing**"), e alla presenza del notaio che sarà scelto da SOL, un'assemblea straordinaria della Società al fine di deliberare:

- (i) la revoca della Delibera 2017 (fermo restando, in ogni caso, l'efficacia dell'aumento di capitale che, in esecuzione di tale Delibera 2017, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 29 settembre 2017, per complessivi Euro 962.131,68, interamente sottoscritto e liberato per cassa da SOL);
- (ii) un aumento di capitale di Diatheva, inscindibile e per cassa, per complessivi Euro **1.025.000,00** (di cui Euro **62,00** a capitale ed Euro **1.024.938,00** a sovrapprezzo), riservato in sottoscrizione a SOL (l'**"Aumento di Capitale SOL"**);
- (iii) un aumento di capitale di Diatheva, inscindibile e per cassa, per complessivi Euro **19.488,00** (di cui Euro **19.488,00** a capitale riservato in sottoscrizione all'Università (l'**"Aumento di Capitale Università"**);
- (iv) un aumento di capitale di Diatheva, inscindibile e per cassa, per complessivi Euro **19.488,00** (di cui Euro **19.488,00** a capitale riservato in sottoscrizione al Prof. Magnani) (l'**"Aumento di Capitale Magnani"** e, insieme all'Aumento di Capitale SOL e all'Aumento di Capitale Magnani, gli **"Aumenti di Capitale"**);
- (v) l'adozione di un nuovo statuto della Società, nella forma qui acclusa *sub* Allegato 3.1(a)(v) (il **"Nuovo Statuto"**);



- (b) a votare a favore delle delibere di cui al precedente punto (a);
- (c) a sottoscrivere e liberare, contestualmente alla predetta assemblea, sempre ciascuno per quanto di rispettiva competenza, gli Aumenti di Capitale 2018.

3.2 Le Parti, ciascuna con riferimento a quanto di propria competenza, si adopereranno affinché, alla Data del Closing, vengano poste in essere in unico contesto, tutte, e non solo alcune delle, attività previste nella Sezione II del presente Accordo, le quali si considereranno simultanee e costituenti un'unica complessiva operazione, cosicché nessuna attività o singola operazione si considererà correttamente avvenuta se tutte le altre attività e operazioni sopra indicate non siano avvenute secondo quanto previsto nel presente Accordo. Nel caso in cui una Parte si rifiuti ingiustificatamente di perfezionare tali atti e/o adempimenti da sottoscrivere o da compiere alla Data del Closing, l'altra Parte avrà diritto a ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della mancata sottoscrizione o esecuzione di qualsiasi o tutti i suddetti atti e/o adempimenti.

3.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, all'esito della liberazione degli Aumenti di Capitale 2018, il capitale sociale della Società sarà suddiviso come segue:

SOCIO	QUOTA DETENUTA	PERCENTUALE
SOL S.p.A.	213.201,00	82 %
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	25.155,00	9,68 %
Prof. Mauro Magnani	21.644,00	8,32 %
Totale	260.000,00	100,00%

SEZIONE III

CORPORATE GOVERNANCE DI DIATHEVA

4. Nuovo Statuto

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Nuovo Statuto riflette compiutamente le intese delle Parti in relazione alla *corporate governance* della Società.

5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione Diatheva

5.1 Impregiudicato quanto previsto all'Articolo 5 che precede, le Parti concordano che, per tutta la durata dalla presente Sezione III come stabilita dal successivo Articolo 13



il consiglio di amministrazione della Società sarà composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, di cui 1 (uno) dovrà essere indicato congiuntamente dall'Università e dal Prof Magnani (fermo restando che, per tutta la durata della Sezione III come stabilita dal successivo Articolo 13, l'Università e il Prof. Magnani concordano che la carica sarà ricoperta dal ruolo del Prof. Magnani medesimo), mentre i restanti membri saranno indicati da SOL; le cariche di Presidente e Amministratore Delegato saranno ricoperte da due degli amministratori indicati da SOL.

- 5.2 Al prof Mauro Magnani verrà attribuito quale amministratore con incarichi speciali l'incarico di Direttore Scientifico della Società. Nulla osta sin d'ora da parte sia dell'Università che di SOL che per ciascun esercizio sociale in cui il prof Mauro Magnani rivestirà tale carica gli verrà riconosciuto un compenso lordo non inferiore ad euro 30.000,00.

SEZIONE IV

REGIME DI CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ

6. Diritto di prelazione

- 6.1 Le partecipazioni delle Parti nella Società saranno liberamente Trasferibili a terzi, fermo restando che, in caso di Trasferimento da parte dell'Università ovvero (e/o) da parte del Prof. Magnani delle proprie partecipazioni in Diatheva, verrà riconosciuto a SOL un diritto di prelazione ai termini e condizioni di cui al presente Articolo 6.
- 6.2 Nel caso in cui l'Università o (e/o) il Prof. Magnani intendano Trasferire per atto tra vivi, le proprie partecipazioni in Diatheva dovranno comunicare la propria decisione a SOL e alla Società a mezzo di lettera raccomandata o corriere con avviso di ricevimento (l'**Avviso di Vendita Prelazione**), che dovrà contenere (i) il nominativo dell'acquirente (e, se si tratta di società, del socio di controllo), (ii) la percentuale della partecipazione oggetto di Trasferimento, e (iii) il valore in denaro attribuito alla partecipazione oggetto del Trasferimento. Entro il termine di decadenza di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'Avviso di Vendita Prelazione, SOL potrà esercitare il Diritto di Prelazione per l'acquisto di tutte le partecipazioni oggetto dell'Avviso di Vendita Prelazione, con comunicazione da inviarsi all'Università e/o al Prof. Magnani (a seconda dei casi) e alla Società mediante lettera raccomandata o corriere con avviso di ricevimento (la **Comunicazione di Esercizio Prelazione**). Nel caso in cui SOL ritenga il valore in denaro di cui all'Avviso di Vendita Prelazione eccessivo, questo, in mancanza di accordo, è determinato da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. In tal caso il termine per l'esercizio del Diritto di Prelazione, a pena di decadenza, è di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dall'arbitratore, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza (fermo restando che, successivamente alla valutazione dell'arbitro, sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare rispettivamente alla cessione o all'acquisto, restando però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitraggio).



7. Tag-Along e Drag-Along

7.1 Nel caso in cui SOL intenda vendere tutta la propria partecipazione in Diatheva, a favore di un terzo (il "**Potenziale Acquirente**"), ciascuno tra l'Università e il Prof. Magnani avrà un diritto di co-vendita, esercitabile alle condizioni di seguito indicate (il "**Diritto di Tag-Along**"). In caso di esercizio del Diritto di Tag-Along, sia l'Università che il Prof. Magnani avranno il diritto, anche ai sensi dell'articolo 1331 del codice civile, di chiedere a SOL, che sarà in tal caso obbligata a procurare, che il Potenziale Acquirente acquisti, insieme alla partecipazione di SOL, anche le partecipazioni detenute dall'Università e/o dal Prof. Magnani (sempre che abbiano esercitato il Diritto di Tag-Along), ai medesimi termini e condizioni previsti per la vendita della partecipazione detenuta da SOL. Nel caso in cui SOL intenda effettuare detta vendita, dovrà informare per iscritto l'Università e il Prof. Magnani tramite una comunicazione (l'**"Avviso di Vendita"**) che dovrà contenere (a) l'identità del Potenziale Acquirente, e (b) il prezzo offerto, i relativi termini di pagamento e tutti gli altri termini e condizioni (che dovranno essere i medesimi anche per l'Università e il Prof. Magnani). Entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'Avviso di Vendita (il "**Periodo di Esercizio del Diritto di Tag-Along**"), ciascuno tra l'Università e il Prof. Magnani avrà il diritto di esercitare il Diritto di Tag-Along mediante lettera raccomandata o corriere con avviso di ricevimento da inviare a SOL. Qualora l'Università e/o il Prof. Magnani abbiano esercitato il Diritto di Tag-Along, la sottoscrizione dei documenti ed il perfezionamento di tutte le attività necessarie per consentire la vendita delle partecipazioni detenute dall'Università e/o dal Prof. Magnani (nella misura in cui abbiano esercito il Diritto di Tag-Along), ivi incluso il pagamento del prezzo per tali partecipazioni, avverrà contestualmente con, e agli stessi termini e condizioni previsti per, la vendita al Potenziale Acquirente della partecipazioni detenuta da SOL.

7.2 Qualora SOL riceva un'offerta, irrevocabile e vincolante, da parte di un terzo (il "**Terzo**") per l'acquisto dell'intero capitale sociale della Società, SOL avrà un diritto di trascinarsi su tutte le partecipazioni in allora detenute dall'Università e dal Prof. Magnani in Diatheva (il "**Diritto di Drag-Along**"). In caso di esercizio del Diritto di Drag-Along, SOL avrà il diritto, anche ai sensi dell'articolo 1331 del codice civile, di chiedere all'Università e al Prof. Magnani, che a loro volta saranno obbligati a farlo, di Trasferire tutte e non meno di tutte le partecipazioni detenute in Diatheva al Terzo ai termini e alle condizioni offerti da tale Terzo, e contestualmente al Trasferimento al Terzo della partecipazione detenuta da SOL nella Società. Rimane peraltro inteso che l'Università e il Prof. Magnani non saranno tenuti a Trasferire le proprie partecipazioni al Potenziale Acquirente a seguito dell'esercizio del Diritto di Trascinamento se il valore al quale avviene detto Trasferimento non sia almeno pari al valore che si applicherebbe all'Università o al Prof. Magnani in caso di recesso dalla Società ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile.

8. Opzione di Vendita Università

8.1 SOL concede all'Università, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1331 del Codice Civile, un'opzione irrevocabile di vendita (l'**"Opzione di Vendita Università"**) avente a oggetto la quota di partecipazione, tempo per tempo, detenuta dall'Università in Diatheva (la "**Quota Oggetto dell'Opzione di Vendita Università**"), il tutto ai termini e alle condizioni di seguito indicati.



- 8.2 L'Opzione di Vendita Università potrà essere esercitata dall'Università a partire dal 1° maggio 2019 e sino al 1° luglio 2023 (estremi esclusi) (il "**Periodo di Esercizio dell'Opzione di Vendita Università**") mediante invio a SOL di apposita comunicazione, contenente la dichiarazione di esercizio dell'Opzione di Vendita (la "**Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita Università**"), fermo restando che, prima dell'invio di tale Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita Università, SOL non abbia dichiarato di esercitare il Diritto di Drag-Along di cui al precedente Articolo 7. La Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita Università inviata in conformità a quanto previsto dal presente Paragrafo sarà irrevocabile. Per effetto della ricezione della Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita Università si intenderà perfezionato un contratto preliminare di compravendita della Quota Oggetto dell'Opzione di Vendita Università ai termini e alle condizioni previste nel presente Articolo 8. Il Trasferimento della Quota Oggetto dell'Opzione di Vendita Università dovrà essere perfezionato nella data che sarà stata indicata dall'Università nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita e che dovrà essere compresa tra il 45° (quarantacinquesimo) e il 90° (novantesimo) giorno di calendario successivo alla Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita Università (la "**Data di Esecuzione dell'Opzione di Vendita Università**").

Per il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente Accordo e la scadenza del Periodo di Esercizio dell'Opzione di Vendita Università, resta concordato tra le Parti che:

- i. l'assemblea dei soci potrà deliberare a favore degli amministratori un compenso lordo annuo complessivo entro il limite di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)
 - ii. i compensi per attività di consulenza svolte da una o più società del gruppo SOL a favore di Diatheva potranno superare l'importo complessivo di euro 20.000,00 annui solo previa delibera dell'Assemblea Soci di Diatheva presa all'unanimità.
- 8.3 Il prezzo di compravendita della Quota Oggetto dell'Opzione di Vendita Università (il "**Prezzo dell'Opzione di Vendita Università**") è convenuto nel maggiore tra il Valore Convenzionale Università ed il valore attribuibile alla Quota Oggetto dell'Opzione di Vendita Università, applicando la seguente formula:

Quota Oggetto dell'Opzione di Vendita Università * $[(10 \cdot h + k - d) \cdot 0,80]$ dove:

"h" è l'EBITDA (così come indicata in Allegato 1 al presente Accordo) risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dai Soci ("**l'Esercizio**"), dal quale devono essere dedotti:

-gli accantonamenti dell'Esercizio per svalutazione crediti

-il valore degli eventuali up-front e milestones contabilizzati come ricavi nell'Esercizio

ed aggiunti:

-il valore degli eventuali up-front e milestones contabilizzati come costi

-le sopravvenienze attive derivanti da crediti incassati ma svalutati negli anni precedenti all'Esercizio, qualora non già considerati nel computo dell'EBITDA.



-“k” è la Posizione Finanziaria Netta (così come indicata in Allegato 1 al presente Accordo) risultante dall’Esercizio dedotti i dividendi eventualmente deliberati dall’assemblea dei soci che approva l’Esercizio.

-“d” viene determinato come somma del saldo dei fondi per rischi e oneri e del fondo svalutazione crediti all’Esercizio, al netto degli accantonamenti dell’Esercizio per svalutazione di crediti, già compresi nella voce h, e sommate le sopravvenienze attive derivanti da crediti incassati ma svalutati negli anni precedenti, qualora non già considerati nel computo dell’EBITDA.

8.4 Il Prezzo dell’Opzione di Vendita Università, che dovrà essere indicato dall’Università nella Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Vendita Università, viene liberamente determinato tra SOL e/o Magnani e/o l’Università, anche in via d’alea, e non è, pertanto, soggetto ad alcuna modifica. SOL e l’Università si danno atto reciprocamente che l’Opzione di Vendita Università viene concessa senza corrispettivo in numerario, poiché del valore della stessa si è tenuto conto nella regolamentazione complessiva degli interessi di SOL e l’Università quale risulta dal complesso degli atti e delle patteggiamenti del presente Accordo. In caso di disaccordo tra SOL e l’Università, il Prezzo dell’Opzione di Vendita Università sarà determinato (facendo applicazione dei criteri indicati nel presente Accordo) da un arbitratore nominato ai sensi dell’articolo 1349, comma 1, del Codice Civile di comune accordo da SOL e l’Università tra primarie banche d’affari o società di revisione o revisori contabili (o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano).

8.5 Il Prezzo dell’Opzione di Vendita Università sarà pagato in un’unica soluzione e con fondi immediatamente disponibili a favore dell’Università alla Data di Esecuzione dell’Opzione di Vendita Università.

9. Opzione di Vendita Prof. Magnani

9.1 SOL concede all’Università e al Prof Magnani, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1331 cod. civ., un’opzione irrevocabile di vendita (l’**“Opzione di Vendita Prof. Magnani”**) avente a oggetto la quota di partecipazione, tempo per tempo, detenuta dal Prof. Magnani in Diatheva (la **“Quota Oggetto dell’Opzione di Vendita Prof. Magnani”**), il tutto ai termini e alle condizioni di seguito indicati.

9.2 L’Opzione di Vendita Prof. Magnani potrà essere esercitata dal Prof. Magnani, a valle dell’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 (**“Bilancio Esercizio 2022”**) da tenersi entro il 30 aprile 2023 ed a partire dal 1° maggio 2023 e sino al 1° ottobre 2023 (estremi esclusi) (il **“Periodo di Esercizio dell’Opzione di Vendita Prof. Magnani”**) mediante invio a SOL di apposita comunicazione, contenente la dichiarazione di esercizio dell’Opzione di Vendita (la **“Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Vendita Prof. Magnani”**), fermo restando che, prima dell’invio di tale Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Vendita Prof. Magnani, SOL non abbia dichiarato di esercitare il Diritto di Drag-Along di cui al precedente Articolo 7. La Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Vendita Prof. Magnani inviata in conformità a quanto previsto dal presente Paragrafo sarà irrevocabile. Per effetto della ricezione della Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Vendita Prof. Magnani si intenderà perfezionato un contratto preliminare di compravendita della Quota Oggetto dell’Opzione di Vendita Prof. Magnani ai termini e alle condizioni previste nel presente Articolo 9. Il Trasfe-



rimento della Quota Oggetto dell'Opzione di Vendita Prof. Magnani dovrà essere perfezionato nella data che sarà stata indicata dal Prof. Magnani nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita Prof. Magnani e che dovrà essere compresa tra il 45° (quarantacinquesimo) e il 90° (novantesimo) giorno di calendario successivo alla Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita Prof. Magnani (la "**Data di Esecuzione dell'Opzione di Vendita Prof. Magnani**").

Per il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente Accordo e la scadenza del Periodo di Esercizio dell'Opzione di Vendita Prof. Magnani, resta concordato tra le Parti che:

- i. l'assemblea dei soci potrà deliberare a favore degli amministratori un compenso lordo annuo complessivo entro il limite di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)
- ii. i compensi per attività di consulenza svolte da una o più società del gruppo SOL a favore di Diatheva potranno superare l'importo complessivo di euro 20.000,00 annui solo previa delibera dell'Assemblea Soci di Diatheva presa all'unanimità.

9.3 Il prezzo di compravendita della Quota Oggetto dell'Opzione di Vendita Prof. Magnani (il "**Prezzo dell'Opzione di Vendita Prof. Magnani**") è convenuto nel maggiore tra il Valore Convenzionale Magnani ed il valore attribuibile alla Quota Oggetto dell'Opzione di Vendita Prof. Magnani, applicando la seguente formula:

Quota Oggetto dell'Opzione di Vendita Prof. Magnani * $[(10 \cdot h + k - d) \cdot 0,80]$ dove:

"h" è l'EBITDA (così come indicata in Allegato 1 al presente Accordo) risultante dal **Bilancio Esercizio 2022**, dal quale devono essere dedotti:

-gli accantonamenti dell'Esercizio per svalutazione crediti

-il valore degli eventuali up-front e milestones contabilizzati come ricavi nell'Esercizio 2022

ed aggiunti:

-il valore degli eventuali up-front e milestones contabilizzati come costi

-le sopravvenienze attive derivanti da crediti incassati ma svalutati negli anni precedenti all'Esercizio 2022, qualora non già considerati nel computo dell'EBITDA.

-"k" è la Posizione Finanziaria Netta (così come indicata in Allegato 1 al presente Accordo) risultante dall' Esercizio 2022 dedotti i dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci che approva l'Esercizio 2022.

-"d" viene determinato come somma del saldo dei fondi per rischi e oneri e del fondo svalutazione crediti all'Esercizio 2022, al netto degli accantonamenti dell'Esercizio per svalutazione di crediti, già compresi nella voce h, e sommate le sopravvenienze attive derivanti da crediti incassati ma svalutati negli anni precedenti, qualora non già considerati nel compute dell'EBITDA.



- 9.4 Il Prezzo dell'Opzione di Vendita, che dovrà essere indicato dal Prof. Magnani nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita Prof. Magnani, viene liberamente determinato tra SOL e/o il Prof. Magnani e/o l'Università, anche in via d'alea, e non è, pertanto, soggetto ad alcuna modifica. SOL e il Prof. Magnani si danno atto reciprocamente che l'Opzione di Vendita Prof. Magnani viene concessa senza corrispettivo in numerario, poiché del valore della stessa si è tenuto conto nella regolamentazione complessiva degli interessi di SOL e il Prof. Magnani quale risulta dal complesso degli atti e delle pattuizioni del presente Accordo. In caso di disaccordo tra SOL e il Prof. Magnani, il Prezzo dell'Opzione di Vendita Prof. Magnani sarà determinato (facendo applicazione dei criteri indicati nel presente Accordo) da un arbitratore nominato ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, cod. civ. di comune accordo da SOL e il Prof. Magnani tra primarie banche d'affari o società di revisione o revisori contabili (o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano).
- 9.5 Il Prezzo dell'Opzione di Vendita Prof. Magnani sarà pagato in un'unica soluzione e con fondi immediatamente disponibili a favore del Prof. Magnani alla Data di Esecuzione dell'Opzione di Vendita Prof. Magnani.

SEZIONE VI

MISCELLANEA

10. Comunicazioni

- 10.1 Qualsiasi comunicazione tra le Parti prevista dal o comunque relativa al presente Accordo dovrà essere eseguita per iscritto e si intenderà validamente effettuata (i) in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata (anche a mano) o telegramma, al ricevimento della stessa, (ii) ove effettuata con altri mezzi, previa dimostrazione dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.
- 10.2 Le comunicazioni inviate ai sensi del Paragrafo 10.1 che precede saranno indirizzate come segue:

se a SOL:

sig. Marco Annoni

Via G. Borgazzi n° 27

MONZA (MB) – 20900

se all'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo":

Al Rettore *pro tempore*

Via Saffi n° 2

61029 Urbino (PU)



se al Prof. Mauro Magnani:

Via Ca Adelia n° 6

61029 Frazione Torre - Urbino (PU)

ovvero all'eventuale, diverso, indirizzo che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere successivamente comunicati, le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Accordo, ivi compreso quello di eventuale notificazioni giudiziarie.

11. Riservatezza

Ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell'altra, a mantenere strettamente riservato il contenuto del presente Accordo, così come di tutti gli atti, contratti e operazioni al medesimo collegati o le informazioni a esse Parti relative o di cui ciascuna Parte sia venuta a conoscenza per effetto o in relazione al presente Accordo riferite tanto a esse Parti quanto a Diatheva (le "**Informazioni Riservate**"). Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate da esse Parti solo ed esclusivamente per fini attinenti allo scopo del presente Accordo, nel rispetto delle normative di Legge e regolamentari vigenti.

12. Spese

Tutti i costi, spese (inclusi, a mero titolo esemplificativo, le spese e i costi legali), tasse, imposte o oneri derivanti da o connessi al presente Accordo o alle operazioni in esso contemplate, salvo ove diversamente previsto nel presente Accordo, rimarranno in capo alla Parte che ha sostenuto tale costo, spesa, tassa, imposta o onere.

13. Durata

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo ha efficacia dal suo perfezionamento, fermo rimanendo che le previsioni contenute nelle Sezioni III e IV del medesimo hanno una durata di 5 (cinque) anni dalla Data del Closing.

14. Norme di chiusura

14.1 Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.

14.2 Il presente Accordo costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione alle operazioni in esso contemplate. Resta, pertanto, convenuto che i termini e le condizioni contenute nel presente Accordo sostituiscono tutti gli eventuali precedenti patti intercorsi o documenti scambiati tra le Parti con riferimento all'oggetto del presente Accordo (dandosi dunque atto le Parti che, per l'effetto, e per quanto occorrer possa, il patto parasociale sottoscritto, tra l'altro, da SOL, dall'Università e dal Prof. Magnani in data



19 giugno 2012, come successivamente rinnovato, è inefficace e *tamquam non esset*).

- 14.3 Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che, anche in assenza di espressa indicazione, le espressioni “*si impegna a far sì che ...*”, “*farà sì che ...*” e altre espressioni equivalenti utilizzate nel presente Accordo, così come la previsione di contratti da stipulare e atti e negozi giuridici da compiere da parte di soggetto diverso da quello che quivi assume la relativa obbligazione, comportano promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 cod. civ.
- 14.4 L’eventuale tolleranza di una Parte nei confronti di comportamenti dell’altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituirà in alcun caso rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutte le prestazioni quivi previste.

15. Foro Competente

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione a qualsivoglia aspetto del presente Accordo (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, in relazione alla sua validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e interpretazione) sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Elenco Allegati:

Allegato A (“Statuto Vigente”).

Allegato 3.1 (a) (v) (“Nuovo Statuto”)

Allegato 1 (Definizioni “Posizione Finanziaria Netta” e “EBITDA”)

Urbino/Monza, 18 dicembre 2018

SOL S.p.A.

(sig. Marco Annoni)

Università degli Studi di Urbino

Carlo Bo

(prof. Vilberto Stocchi)

(prof. Mauro Magnani)



ALLEGATO 1 All'accordo di investimento e patto parasociale Sol S.p.A., Università degli Studi di Urbino e Prof. Mauro Magnani del 18 dicembre 2018

“EBITDA” (MOL – Margine Operativo Lordo)

È un margine reddituale che misura il risultato economico di un'azienda prima degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti, degli interessi, delle imposte e delle componenti straordinarie non ricorrenti.

L'EBITDA è così calcolato:

differenza algebrica tra:

(A) l'importo risultante dalla somma algebrica delle sotto-voci della voce “A - Valore della Produzione” dell'articolo 2425 del codice civile identificate con i numeri che seguono:

- 1) “ricavi delle vendite e delle prestazioni”
- 2) “variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”
- 3) “variazione dei lavori in corso su ordinazione”
- 4) “incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”
- 5) “altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio” – incluse le sopravvenienze attive derivanti dall'incasso di crediti precedentemente svalutati

e

(B) l'importo risultante dalla somma algebrica delle sotto-voci della voce “B – Costi della Produzione” dell'articolo 2425 del codice civile identificate con i numeri che seguono:

- 6) “per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci”
- 7) “per servizi”
- 8) “per godimento di beni di terzi”
- 9) “per il personale”
- 10) “variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”
- 11) “oneri diversi di gestione”

“Posizione Finanziaria Netta” o “PFN”:

Con riferimento all'articolo 2424 codice civile, la posizione finanziaria netta (PFN) fornisce il valore dell'indebitamento / disponibilità finanziaria netta ad una certa data, cioè dell'ammontare dei debiti di natura finanziaria contratti dall'azienda da cui vengono dedotte le disponibilità e i crediti di natura finanziaria.

La PFN è così calcolata:



	VOCE DI BILANCIO
Cassa e Banche	C IV
Titoli	C III
Quota a Breve Obbligazioni	D1 entro 12 mesi e D2 entro 12 mesi
Quota a Breve Finanziamenti	D5 entro 12 mesi
Debiti Vs Banche e Vs Factor a Breve	D4 entro 12 mesi
Debiti Vs Soci per finanziamenti	D3
Altre attività finanziarie a breve	B III 2 entro 12 mesi
Altre passività finanziarie a breve	D9, D10, D 11
Quota a Breve dei leasing	
<hr/>	
Liquidità a Breve Netta	
<hr/>	
Titoli immobilizzati	B III 3
Quota a Lungo Obbligazioni	D1 oltre 12 mesi e D2 oltre 12 mesi
Quota a Lungo Finanziamenti	D5 entro 12 mesi
Debiti Vs Banche a Lungo Termine	D4 oltre 12 mesi
Altre attività finanziarie a lungo termine	B III 2 oltre 12 mesi
Altre passività finanziarie a lungo termine	D9, D10, D11
Quota a Lungo dei leasing	
<hr/>	
Indebitamento Netto a Medio Lungo Termine	
<hr/>	
Liquidità/Indebitamento Complessivo Netto	

Tra le "Altre passività finanziarie a breve ed a lungo termine" vanno considerati eventuali debiti finanziari intercompany.

Tra le "Altre attività finanziarie a breve ed a lungo termine" vanno considerati eventuali crediti finanziari intercompany.



Allegato B:

STATUTO

“DIATHEVA S.R.L.”

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

“DIATHEVA S.r.l.”

Art. 2 - La società ha per oggetto:

- la ricerca scientifica a fini di sviluppo di prodotti diagnostici, terapeutici e vaccini destinati a uso umano e animale;
- la produzione e la commercializzazione di prodotti diagnostici, terapeutici e vaccini destinati a uso umano e animale;
- la progettazione, la produzione, il confezionamento per conto proprio e per conto di terzi, secondo le pratiche di buona fabbricazione, e la commercializzazione di principi attivi farmaceutici, prodotti medicinali e prodotti intermedi;
- la progettazione, la produzione e la commercializzazione di dispositivi medici, in conto proprio e per conto di terzi;
- la progettazione, la produzione e la commercializzazione di reagenti da laboratorio;
- il compimento di attività connesse alla raccolta, analisi, lavorazione, manipolazione, stoccaggio, distribuzione, conservazione e crioconservazione di materiale biologico, per conto proprio e di terzi.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese aventi fine analogo o complementare, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, e comunque esclusivamente nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Restano escluse, in ogni caso, le attività finanziaria e di raccolta di risparmio, se svolte nei confronti del pubblico, come quelle di credito al consumo, di cui al Testo Unico in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385). Comunque non costituiscono operazioni di raccolta di risparmio i finanziamenti infruttiferi dei Soci, sia a fondo perduto che in conto capitale, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge ed alle deliberazioni del C.I.C.R..

Art. 3 - La società ha sede legale nel Comune di Cartoceto (PU). L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze e filiali, sia in Italia che all'Estero. Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito del territorio italiano è di competenza degli amministratori.

Art. 4 - Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dagli atti relativi alla società ai sensi di legge e di statuto.

Art. 5 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroghe o anticipato scioglimento. Gli esercizi si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Art. 6 - Il capitale sociale è di euro 260.000,00.

Art. 7 - Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in de-



naro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, con esclusione del diritto di opzione, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-*ter* cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma di statuto e di legge.

Art. 8 - Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 9 - I soci possono eseguire, a favore della società, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio; detti finanziamenti si presumono infruttiferi di interessi salva diversa espressa pattuizione.

Si presumono, salvo prova contraria, versamenti a fondo perduto (con esclusione, quindi, di ogni diritto a restituzione) quelli effettuati da tutti i soci spontaneamente e proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, se non è indicata una diversa qualificazione all'atto del versamento. Si applica l'articolo 2467 cod. civ. e in caso di versamento in conto capitale le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera da assumere in sede assembleare.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 10 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 11 – Trasferimento delle partecipazioni – Diritto di Prelazione

Per “**Trasferimento**” delle partecipazioni si intende qualsiasi atto, negozio o contratto, tra vivi o *mortis causa*, su base volontaria o forzosa, a titolo oneroso ovvero gratuito, a titolo universale o particolare, in forza del quale si consegua, in via diretta od indiretta, anche mediante messa in liquidazione della relativa società, il risultato: (i) del trasferimento, anche a termine, della piena o nuda proprietà delle quote (ivi inclusi i diritti di opzione, sottoscrizione, prelazione o acquisto, *warrant*, obbligazioni convertibili o qualsivoglia altro strumento finanziario portanti il diritto di sottoscrivere o acquisire tali partecipazioni) e ogni altro strumento partecipativo, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sulle medesime e/o sugli strumenti finanziari (ivi inclusi i diritti di opzione, sottoscrizione, prelazione o acquisto, *warrant*, obbligazioni convertibili o qualsivoglia altro strumento finanziario, portanti il diritto di sottoscrivere o acquisire tali partecipazioni, di qualsiasi categoria) e ogni altro strumento partecipativo; o (ii) del trasferimento della facoltà di esercitare tutti o alcuno dei diritti rivenienti dalle stesse Quote (ivi inclusi i relativi diritti di opzione). I termini “**Trasferire**”, “**Trasferente**” (e simili) dovranno essere interpretati coerentemente con la definizione di Trasferimento.

Le quote sociali sono liberamente cedibili, anche in parte, sia a titolo oneroso sia gratuito, fermo restando il diritto di prelazione nell'acquisto attribuito a SOL S.p.A., ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ., regolato secondo i termini e le condizioni che seguono.

Art. 11.1 - Per consentire l'esercizio del diritto di prelazione attribuito a SOL S.p.A., il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, ad altri soci diversi da SOL S.p.A. o a terzi non soci



la propria quota o parte di essa dovrà inviare a SOL S.p.A. lettera raccomandata A/R o corriere con avviso di ricevimento, da spedire in copia per conoscenza all'organo amministrativo.

Nella comunicazione dovranno essere indicati (i) il nominativo del potenziale acquirente (e, se si tratta di società, del socio di controllo), (ii) la percentuale della partecipazione oggetto di Trasferimento, (iii) il valore in denaro attribuito alla partecipazione oggetto del Trasferimento, (iv) in generale, le condizioni dell'offerta dal potenziale acquirente, ivi comprese le modalità di pagamento del prezzo.

Nel caso in cui più soci diversi da SOL S.p.A., in un unico contesto, intendano trasferire, in tutto o in parte, la propria quota, la prelazione avrà per oggetto la totalità delle quote trasferende.

Il diritto di prelazione da parte di SOL S.p.A. deve essere esercitato, a pena di decadenza, per l'intera quota offerta, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata A/R o con corriere con avviso di ricevimento, da inviare al socio/ai soci offerente/offerenti e, in copia, per conoscenza all'organo amministrativo.

Art. 11.2 - La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora, peraltro, SOL S.p.A. ritenga eccessivo il prezzo richiesto e non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo verrà determinato ex art. 1349 cod. civ. da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. In tal caso il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, da parte di SOL S.p.A., secondo le modalità sopra indicate, decorrerà dal ricevimento della comunicazione della decisione dell'arbitratore.

L'arbitratore opererà ex art. 1349, comma 1, cod. civ. e determinerà il giusto prezzo (il "**Giusto Prezzo**") sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 2473, comma 3, cod. civ. per il caso di recesso del socio, riferiti alla fine del mese antecedente la data dell'offerta, nonché tenuto conto del corrispettivo offerto dal potenziale acquirente ove questi appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che deve essere tenuta in considerazione ai fini della corretta determinazione del prezzo delle quote offerte.

L'arbitratore provvederà alla determinazione con decisione, che dovrà essere emessa e comunicata ai soci entro 30 (trenta) giorni dalla accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo. L'arbitratore avrà ogni più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, *nonché* di chiedere, alle parti e a terzi, informazioni e documenti necessari e comunque rilevanti per l'espletamento dell'incarico.

La determinazione dell'arbitratore non sarà vincolante né per SOL S.p.A., né per il socio offerente, nel senso che SOL S.p.A. potrà non esercitare il diritto di prelazione attribuitogli, rinunciando così all'acquisto, mentre il socio offerente potrà rinunciare al prospettato trasferimento e revocare la propria offerta in prelazione, a mezzo lettera raccomandata A/R da inviarsi a SOL S.p.A. entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della decisione dell'arbitratore.

Il compenso e le spese dell'arbitraggio saranno a carico, per il 50% (cinquanta per cento) del socio offerente e per il 50% (cinquanta per cento) di SOL S.p.A., salvo i casi di rinuncia alla cessione della quota da parte del socio offerente ovvero di rinuncia all'acquisto da parte di SOL S.p.A., casi in cui esse saranno a carico esclusivo del soggetto rinunciante.

Art. 11.3 - Nel caso di esercizio della prelazione da parte di SOL S.p.A., il trasferimento della quota o delle quote e il pagamento del prezzo determinato come sopra dovranno avere luogo contestualmente nel più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre 60 (sessanta) giorni dall'esercizio della prelazione e, nel caso di cui al paragrafo 11.2 che precede, dalla comunicazione da parte dell'Arbitratore della determinazione del prezzo.

Art. 11.4 - Nel caso di espropriazione forzata o di escussione di pegno sulla quota di un so-



cio, SOL S.p.A. avrà diritto di essere preferita al terzo aggiudicatario o assegnatario, pagando il prezzo di aggiudicazione o il controvalore in denaro del valore di assegnazione.

Pertanto, in caso di aggiudicazione o assegnazione della quota all'esito di una procedura esecutiva, tale quota è automaticamente offerta in opzione a SOL S.p.A., la quale ha diritto di acquistarla pagando il prezzo di aggiudicazione o di assegnazione, a condizione che abbia esercitato tale suo diritto entro 20 (venti) giorni dall'aggiudicazione o dall'assegnazione.

Art. 11.5 - Qualora i soci costituiscano in pegno o in usufrutto le loro quote, dovranno riservare a sé medesimi il diritto di voto.

Art. 11.6 - Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto della presente clausola sarà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci.

Art. 11 bis - Trasferimenti *mortis causa*

Il Trasferimento *mortis causa* delle quote detenute dai soci diversi da SOL S.p.A. è sottoposto alle limitazioni che seguono.

Il Trasferimento delle quote e/o diritti sulle stesse è subordinato al gradimento che l'assemblea deve esprimere entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dell'apertura della successione. L'assemblea delibera con la maggioranza pari a due terzi del capitale sociale, rappresentato in assemblea, non computandosi le quote cadute in successione. La concessione del gradimento o il diniego del gradimento verranno comunicate agli eredi/legatari del socio defunto e a tutti i soci a cura dell'organo amministrativo entro 5 (cinque) giorni dalla delibera dell'assemblea.

Ove il gradimento sia negato, SOL S.p.A. ha opzione di acquistare l'intera quota e/o i diritti caduti in successione mediante comunicazione da inoltrare al Presidente della Società e agli eredi/legatari del socio defunto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del diniego di gradimento.

L'opzione si intende validamente esercitata se, nel suo complesso, abbia a oggetto la totalità della quota dei diritti caduti in successione. Pertanto qualora le quote e/o i diritti complessivamente richiesti dai soci che esercitano l'opzione sia inferiore al quantitativo caduto in successione, l'opzione si intenderà come non validamente esercitata.

Il prezzo di acquisto delle quote e/o dei diritti per le quali è stato esercitato il diritto di opzione si intende determinato sulla base dei criteri stabiliti dal precedente Articolo 11.2, da un unico arbitratore ex art. 1349 cod. civ. Si applicano all'arbitratore il disposto dell'art. 11.2 e seguenti *mutatis mutandis*.

La determinazione dell'arbitratore non sarà vincolante per SOL S.p.A., la quale potrà rinunciare all'acquisto, a mezzo lettera raccomandata A/R o comunicazione via posta elettronica certificata, da inviarsi al Presidente della Società e agli eredi/legatari del socio defunto entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della decisione dell'arbitratore.

Il compenso dell'arbitratore sarà in capo a SOL S.p.A.

Salvo il caso di rinuncia all'acquisto di cui sopra, il prezzo così determinato dovrà essere pagato contro trasferimento delle quote entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della determinazione dell'arbitratore.

Art. 11 ter - Diritto di Covendita

Le disposizioni che seguono si applicano nel caso in cui SOL S.p.A. (il "**Socio Alienante**") intenda procedere a trasferimenti di quote a terzi non soci (il "**Potenziale Acquirente**"), in misura tale da determinare, anche per effetto di trasferimenti tra loro collegati, il trasferimento a terzi del controllo (come definito dall'art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.) della Società. In tali casi il Socio Alienante deve far sì che il Potenziale Acquirente formuli al socio e/o agli altri soci (gli "**Altri Soci**") che ne facciano richiesta una proposta irrevocabile di acquisto delle quote dagli stessi rispettivamente possedute allo stesso prezzo e alle stesse condizioni contrattuali stipulate tra quest'ultimo e il Potenziale Acquirente, ivi comprese eventuali dichiara-



zioni e garanzie e correlati obblighi di indennizzo e/o manleva (il “**Diritto di Covendita**”).

Per il valido esercizio del Diritto di Covendita deve essere eseguita la seguente procedura:

- (i) il Socio Alienante dovrà informare per iscritto gli Altri Soci tramite una comunicazione (l’“**Avviso di Vendita**”) che dovrà contenere (a) l’identità del Potenziale Acquirente e (b) il prezzo offerto, i relativi termini di pagamento e tutti gli altri termini e condizioni (che dovranno essere i medesimi anche per gli Altri Soci);
- (ii) entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Avviso di Vendita, ciascuno tra gli Altri Soci avrà il diritto di esercitare il Diritto di Covendita mediante lettera raccomandata o corriere con avviso di ricevimento da inviare al Socio Alienante;
- (iii) di tale intenzione nei successivi 15 (quindici) giorni il Socio Alienante deve dare avviso al Potenziale Acquirente, con copia per conoscenza agli Altri Soci che hanno effettuato la comunicazione di cui al punto (ii) che precede e all’organo amministrativo e dovrà far sì che l’accordo di compravendita della partecipazione dallo stesso offerta in vendita sia sospensivamente condizionato, alla procedura di seguito indicata avente a oggetto l’offerta di acquisto da parte del Potenziale Acquirente agli Altri Soci delle quote dagli stessi rispettivamente detenute, alle medesime condizioni;
- (iv) il Potenziale Acquirente deve formulare l’offerta di acquisto agli Altri Soci entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente punto (iii); l’offerta deve essere dichiarata irrevocabile per un periodo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della medesima;
- (v) l’accettazione da parte degli Altri Soci ha per oggetto l’intera loro partecipazione e deve essere inviata all’indirizzo indicato nell’offerta di cui al precedente punto (iv), con copia per conoscenza al Socio Alienante e all’organo amministrativo, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’offerta stessa. Decorso 30 (trenta) giorni senza che sia stata comunicata l’accettazione degli Altri Soci, l’offerta del Potenziale Acquirente si intenderà decaduta e il Socio Alienante sarà pertanto libero di trasferire la propria partecipazione al Potenziale Acquirente;
- (vi) qualora invece il Potenziale Acquirente si rifiuti di accettare o ricevere il trasferimento della partecipazione degli Altri Soci nei termini sopra indicati, il Socio Alienante potrà procedere al trasferimento della propria partecipazione al Potenziale Acquirente, ma a condizione che acquisti preventivamente la partecipazione degli Altri Soci al medesimo prezzo e alle medesime condizioni contenute nell’offerta di cui al precedente punto (iii).

Art. 11 quater - Diritto di trascinamento

Gli Altri Soci, ove non esercitino il Diritto di Covendita, hanno l’obbligo, a richiesta del Socio Alienante di trasferire al Potenziale Acquirente, la quota da essi rispettivamente posseduta allo stesso prezzo e alle stesse condizioni contrattuali stipulate tra quest’ultimo e il Potenziale Acquirente, ivi comprese eventuali dichiarazioni e garanzie e correlati obblighi di indennizzo e/o manleva (il “**Diritto di Trascinamento**”).

Il Socio Alienante può esercitare il Diritto di Trascinamento nei confronti degli Altri Soci, fermo restando peraltro che il prezzo non potrà essere inferiore a quello che spetterebbe al socio in caso di recesso dalla società ai sensi dell’art. 2473, comma 3, cod. civ. (il “**Prezzo Minimo**”). Nel caso in cui gli Altri Soci, o alcuni di essi, intendano contestare che il prezzo loro offerto è inferiore al Prezzo Minimo, questi ultimi dovranno comunicare la contestazione al Socio Alienante, nonché per conoscenza all’organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al capoverso che precede. In tal caso, la determinazione del valore di liquidazione del recesso viene devoluta ad un unico arbitratore che opererà ex art 1349 cod. civ. Si applica all’arbitratore, *mutatis mutandis*, la disciplina prevista dal precedente Articolo 11.2. Nel caso in cui il prezzo offerto risulti inferiore al Prezzo Minimo, gli Altri Soci non hanno l’obbligo di trasferire le loro quote al Potenziale Acquirente.



Il trasferimento della/e quota/e dovrà essere perfezionato entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della predetta richiesta del Socio Alienante, ovvero, nel caso di contestazione del prezzo da parte degli Altri Soci, come previsto al comma che precede, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione da parte dell'arbitratore del Prezzo Minimo.

Art. 11 *quinquies* - Tutte le comunicazioni previste dai precedenti Articoli 11 – 11 *quater* devono essere effettuate tramite raccomandata A/R, posta elettronica certificata o corriere con avviso di ricevimento.

SOCIO UNICO

Art. 12 - Quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 cod. civ.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 13 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere resa pubblicità a cura dell'organo amministrativo, nel più breve tempo possibile e comunque, entro trenta giorni dalla data in cui esso produce i propri effetti. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento della società.

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 14 - Nelle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, previste dalla legge e dal presente statuto, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi o legatari in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è a tal fine determinato tenendo conto del suo valore di mercato, compreso l'avviamento, al momento in cui si verifica il suddetto scioglimento; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 cod. civ.

Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Si applica, a tal fine, l'articolo 2473, quarto comma, cod. civ.

TITOLO III DECISIONI DEI SOCI

Art. 15 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. Hanno diritto di voto i soci legittimati ai sensi di legge.

Art. 16 - Sono riservate alla competenza dei soci:



- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, la determinazione dei loro compensi, l'attribuzione e la revoca o la limitazione dei poteri dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dell'organo di controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) l'espressione del gradimento nel caso previsto dal precedente Art. 11-*bis* del presente Statuto;
- 7) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 8) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 17 - Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'Art. 2479-*bis* cod. civ.

Salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

È richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea per le deliberazioni aventi per oggetto: (i) i punti 4, 5 e 6 di cui al precedente Art. 16; (ii) le modifiche statutarie, e precisamente la modifica o la sostituzione di questo Art. 17 e degli articoli: Art. 11, Art. 11 *bis*, Art. 11 *ter*, Art. 11 *quater*, Art. 16, Art. 19, Art. 20 del presente Statuto; (iii) l'aumento di capitale nel caso di offerta di quote di nuova emissione a terzi non soci.

Art. 18 – L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio vincolante ai sensi di legge, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica certificata, al recapito precedentemente comunicato dal socio. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le maggioranze previste per la prima convocazione.

In caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale;

c) in ogni caso, anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e l'organo di controllo se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via posta elettronica e da conservarsi negli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere adottata;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona, mediante delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società, che può essere trasmessa anche via po-



sta elettronica. Se la delega è conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la eventuale seconda convocazione. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

e) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

f) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale redatto a norma di legge.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri secondo determinazione dell'assemblea.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio.

Art. 20 – L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano alla preventiva autorizzazione dell'assemblea.

Art. 21 – L'organo amministrativo ha la rappresentanza legale generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal Consiglio d'Amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

La rappresentanza della società può essere conferita a terzi, anche estranei alla società, mediante il rilascio di apposita procura per singoli atti o anche per una o più categorie di atti, nelle forme di legge.

Art. 22 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la



data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno quarantotto ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo posta elettronica certificata, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo, ove nominato, che ne siano stati informati;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. I consiglieri che siano in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell'articolo 2475-ter, secondo comma, cod. civ., non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono, invece, computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica certificata, e devono essere conservate dalla società;

h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Art. 23 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili netti di bilancio (osservate le prescrizioni di cui all'articolo 2432 cod. civ.). L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato, contestualmente alla nomina e nel rispetto dei limiti eventualmente determinati con decisione dei soci.

TITOLO V ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

Art. 24 – Nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, ed in particolare dall'art. 2477 cod. civ., la società può nominare alternativamente un Sindaco unico o un Collegio sindacale, quale organo di controllo - ove consentito anche con funzione di revisore legale dei conti - ovvero un revisore, che opereranno con le competenze ed i poteri *infra* indicati.

La nomina del Sindaco unico, del Collegio sindacale - ovvero del revisore, ove consentito dalla normativa vigente - è comunque obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 cod. civ. Anche in questo caso l'organo di controllo - ovvero il revisore - verranno nominati e opereranno con le competenze ed i poteri *infra* indicati.

L'organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato, ove così i soci decidano ovvero la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge. Quando la nomina da parte dei



soci è obbligatoria a essa provvede (entro trenta giorni) l'assemblea che approva il bilancio dal quale risulta il superamento dei limiti che rendono la nomina obbligatoria. In mancanza, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui quest'ultimo è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

L'organo di controllo ha tutti i doveri, le competenze e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-*bis* cod. civ. e - soltanto nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, e in particolare la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato - può esercitare la revisione legale dei conti. Si applicano, inoltre, in ogni caso al sindaco o ai sindaci le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

All'organo di controllo, ove nominato, anche monocratico, si applicheranno le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le Società per azioni; si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 2477 cod. civ.

Nel caso in cui sia nominato un revisore, anche in alternativa all'organo di controllo, lo stesso esercita la revisione legale dei conti, ed ha tutte le funzioni, i doveri, le competenze ed i poteri che gli sono attribuiti dalla legge. In particolare al revisore si applicano le norme previste per lo stesso in materia di Società per azioni, se ed in quanto non derogate dall'art. 2477 cod. civ.

Il revisore deve essere iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti istituito presso il competente Ministero.

In caso di nomina di un revisore, lo stesso resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

TITOLO VI BILANCIO E UTILI

Art. 25 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art. 26 - Gli utili netti di esercizio, dedotto il minimo previsto dalla legge da accantonare a Riserva legale fino al raggiungimento del minimo previsto dalla legge, vengono distribuiti tra i soci in proporzione alle quote possedute, salvo diversa delibera dell'assemblea.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - La società si scioglie per le cause indicate all'articolo 2484 cod. civ., e negli altri casi previsti dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e po-



tranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 cod. civ.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 28 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata. In difetto di disciplina si applicheranno le norme in tema di società per azioni, se compatibili.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
f.to Alessandro Perfetto

IL PRESIDENTE
f.to Vilberto Stocchi
